STATUTO ARTICOLO 9/I

COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (CEN) – La Commissione elettorale nazionale è composta dai tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell’apposita votazione del Consiglio nazionale. Nell’eventualità che una posizione divenga scoperta permanentemente, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, si provvederà con votazioni da parte del Consiglio. Alla Commissione elettorale nazionale spettano i seguenti compiti:

a) curare gli adempimenti relativi a votazioni per elezioni e nomine svolte in Assemblea, Referendum e Consiglio nazionale;

b) coordinare, secondo quanto indicato dal regolamento elettorale, e fornire consulenza alle omologhe Commissioni periferiche;

c) ricevere, controllare e registrare i verbali pervenuti dalle omologhe Commissioni periferiche;

d) assistere la Presidenza e il Consiglio nazionale nell’emanazione di istruzioni di voto;

e) assistere il Consiglio nazionale nelle votazioni svolte al suo interno, proclamandone i relativi risultati. I componenti la Commissione eleggono al loro interno Presidente e Segretario